Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 febbraio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 20 FEBBRAIO 1984:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(6973)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 20 FEBBRAIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8:

Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1983.

F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni.

Saroglia e Taverna, società per azioni, in Chieri: Rimborso di obbligazioni.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « tasso variabile 1983/1988 - 18ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « tasso variabile 1983/1988 - 15ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « Credito agrario » sorteggiate il 3 febbraio 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Cartelle fondiarie « 5%, 6% conversione, 6%, 7% e 9% » sorteggiate il 6 febbraio 1984.

Comune di Milano: Obbligazioni « Città di Milano 10% - 1975/1985 » sorteggiate il 20 gennaio 1984.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1984.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1984.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Obbligazioni fondiarie ed OO.PP. sorteggiate il 30 gennaio 1984; cartelle fondiarie ed agrarie e obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 2 febbraio 1984.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12% - 1980/1995 - 8ª emissione » sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10% - 1978/1998 - 6ª emissione - 2ª tranche » sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10% - 1977/1997 - 5ª emissione - 4ª tranche » sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9% - 1975/1995 - 4ª emissione - 4ª tranche » sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6% - 1968/1988 - 1ª emissione - 1ª e 2ª tranche » sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Banco di Sardegna, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 gennaio 1984.

Banco di Sardegna, sezione autonoma di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1984.

Asfalt CCP, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1983.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamento, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1983.

Immobiliare Stelfo, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13% - 1979/1989 - 39ª emissione » sorteggiate il 24 gennaio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7% - 1971/1986 - 18ª emissione » sorteggiate il 24 gennaio 1984.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1984.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1984.

S.I.C.O. - Società incremento costa orientale, società per azioni, in Arzachena: Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1983.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1984.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, sezione opere pubbliche, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1984.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, sezione opere pubbliche, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1984.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10:

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1984.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **905**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

anestesia sperimentale;
chirurgia neonatale;
fisiopatologia medica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
medicina nucleare;
medicina subacquea e iperbarica;
nefrologia medica;
neurofisiopatologia;
neuropsico-farmacologia;
neuroradiologia;
patologia urologica;
radiologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **906**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 5, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

neurochirurgia infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **907**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-amministrativo è aggiunto il seguente:

filosofia della politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **908**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo storico-politico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 17

LEGGE 20 febbraio 1984, n. **11**.

Copertura finanziaria delle spese relative alla forza militare italiana impiegata in Libano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli oneri relativi alla missione di pace della forza militare italiana in Libano è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di 153 miliardi di lire.

Art. 2.

Il trattamento economico di cui al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge dalla legge 8 novembre 1982, n. 820, a richiesta del personale interessato può essere corrisposto come segue:

il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera;

il restante 70 per cento in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria dei militari o mensilmente direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate da ogni singolo interessato.

Art. 3.

All'onere di lire 153 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito in legge dalla legge 3 marzo 1983, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 febbraio 1984.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre febbraio-aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, che ha fissato in non più di 2 punti l'aumento dell'indice del costo della vita da considerare ai fini della variazione dell'indennità integrativa speciale per il trimestre febbraio-aprile 1984;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 17 febbraio 1984, protocollo n. 3652, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria per il trimestre novembre 1983-gennaio 1984 è risultato pari a 116,91, comportando un aumento di punti 4;

Ritenuto che, in applicazione del suddetto decreto-legge n. 10, è di 2 punti l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività per il trimestre febbraio-aprile 1984;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che per i 2 punti da considerare per il trimestre 1° novembre 1983-31 gennaio 1984 è di L. 13.600 per il personale in attività;

Decreta:

Per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1984, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 665.541.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 257

(911)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1984.

Proroga della gestione commerciale della S.p.a. « La Fiduciaria vita », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983, con il quale è stata disposta — per la durata di un anno — la gestione straordinaria della S.p.a. « La Fiduciaria vita », con sede in Bologna, ed è stato nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi;

Vista l'istanza del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi in data 31 gennaio 1984 con la quale lo stesso ha chiesto in particolare la proroga per ulteriori sei mesi del termine fissato dal citato decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983 al fine di portare a compimento importanti atti a favore della società commissariata;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso parere favorevole in merito all'istanza anzi detta;

Ritenuto opportuno concedere la proroga della gestione commissariale della S.p.a. « La Fiduciaria vita » per ulteriori sei mesi, al fine di consentire il compimento degli atti segnalati dal commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della gestione straordinaria della S.p.a. « La Fiduciaria vita », affidata al commissario dottor Marcellino Cesa Bianchi con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Rimane a carico della S.p.a. « La Fiduciaria vita » il compenso a favore del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi. La misura di detto compenso, a decorrere dal 17 febbraio 1984, è di L. 2.000.000 lordi mensili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(897)

DECRETO 14 febbraio 1984.

Proroga della gestione commerciale della S.p.a. « Salda di assicurazioni », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983 con il quale è stata disposta — per la durata di un anno — la gestione straordinaria della S.p.a. « Salda di assicurazioni », con sede in Bologna, ed è stato nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi;

Vista l'istanza del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi in data 31 gennaio 1984 con la quale lo stesso, nell'evidenziare lo stato attuale della gestione, ha chiesto in particolare la proroga per ulteriori sei mesi del termine fissato dal citato decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983 al fine di portare a compimento importanti atti a favore della società commissariata;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso parere favorevole in merito all'istanza anzi detta;

Ritenuto opportuno concedere la proroga della gestione commissariale della S.p.a. « Salda di assicurazioni » per ulteriori sei mesi, al fine di consentire il compimento degli atti segnalati dal commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della gestione straordinaria della S.p.a. « Salda di assicurazioni », affidata al commissario dottor Marcellino Cesa Bianchi con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Rimane a carico della S.p.a. « Salda di assicurazioni » il compenso a favore del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi. La misura di detto compenso, a decorrere dal 17 febbraio 1984, è di L. 2.000.000 lordi mensili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(895)

DECRETO 14 febbraio 1984.

Proroga della gestione straordinaria della S.p.a. « La Fiduciaria », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983 con il quale è stata disposta — per la durata di un anno — la gestione straordinaria della S.p.a. « La Fiduciaria », con sede in Bologna, ed è stato nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi;

Vista l'istanza del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi in data 31 gennaio 1984 con la quale lo stesso, nell'evidenziare lo stato attuale della gestione, ha chiesto in particolare la proroga per ulteriori sei mesi del termine fissato dal citato decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983 al fine di portare a compimento importanti atti a favore della società commissariata;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso parere favorevole in merito all'istanza anzi detta;

Ritenuto opportuno concedere la proroga della gestione commissariale della S.p.a. « La Fiduciaria » per ulteriori sei mesi, al fine di consentire il compimento degli atti segnalati dal commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della gestione straordinaria della S.p.a. « La Fiduciaria », affidata al commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Rimane a carico della S.p.a. « La Fiduciaria » il compenso a favore del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi. La misura di detto compenso, a decorrere dal 17 febbraio 1984, è di L. 2.000.000 lordi mensili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(901)

DECRETO 14 febbraio 1984.

Proroga della gestione commerciale della S.p.a. « Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983, con il quale è stata disposta — per la durata di un anno — la gestione straordinaria della S.p.a. « Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Bologna, ed è stato nominato commissario il dott. Marcellino Cesa Bianchi;

Vista l'istanza del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi in data 31 gennaio 1984 con la quale lo stesso, nell'evidenziare lo stato attuale della gestione, ha chiesto in particolare la proroga per ulteriori sei mesi del termine fissato dal citato decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983 al fine di portare a compimento importanti atti a favore della società commissariata;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso parere favorevole in merito all'istanza anzi detta;

Ritenuto opportuno concedere la proroga della gestione commissariale della S.p.a. « Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni » per ulteriori sei mesi, al fine di consentire il compimento degli atti segnalati dal commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della gestione straordinaria della S.p.a. « Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni », affidata al commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Rimane a carico della S.p.a. « Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni » il compenso a favore del commissario dott. Marcellino Cesa Bianchi. La misura di detto compenso, a decorrere dal 17 febbraio 1984, è di L. 2.000.000 lordi mensili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984, Sampietro Paolo, nato a Genova il 6 gennaio 1930, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(719)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Rivergaro, Piacenza d'Adige, Aquileia, Paternò, Mogliano Veneto e Borghetto Vara.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2189, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rivergaro (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22 mappale 336 ed al foglio n. 27, mappale 509 di mq 8.460 ed indicato con velatura rosa nella planimetria rilasciata il 15 marzo 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2172, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex scolo Fiumicello in comune di Piacenza d'Adige (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 81½ e 82½ di mq 315 ed indicato con velatura in colore nell'estratto di mappa rilasciato il 19 febbraio 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2396, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Terzo di Aquileia (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 217/2 di mq 9.043 ed indicato con velatura in colore nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1983 dall'ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2398, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Paternò (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 100, mappale 255 di mq 9.000 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciato il 18 marzo 1983 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2399, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo scolo Zermanson in comune di Mogliano Veneto (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 22-1/7 e al foglio n. 3, mappale 41-1/4 di complessivi mq 35 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 luglio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2400, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Borghetto Vara (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 25 e n. 26, mappali 1118 e 419 di complessivi mq 21.250 ed indicato con velatura in colore nell'estratto di mappa con dimostrazione di frazionamento rilasciato il 17 luglio 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

(725)

Proroga dei termini stabiliti dal regolamento per la concessione dei prestiti C.E.C.A. ed in valuta per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende siderurgiche.

1. *Proroga*

Il termine per la presentazione della documentazione relativa alle domande di prestito nell'ambito della seconda parte del IX programma alloggi sociali C.E.C.A., di cui al regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 25 gennaio 1983, è prorogato al 30 giugno 1984.

2. *Nuove domande*

Entro il medesimo termine del 30 giugno 1984 potranno, inoltre, essere presentate nuove domande, purché corredate della documentazione sottoindicata e fermo restando che sarà comunque data priorità alle domande presentate entro il 31 dicembre 1983.

3. *Documentazione*

Saranno ammesse ad esame esclusivamente quelle nuove domande che utilizzino gli appositi moduli disponibili, tanto per la domanda quanto per gli allegati, presso la segreteria del comitato, presso le associazioni tra imprese siderurgiche e presso le organizzazioni nazionali delle cooperative di abitazione.

3.1. Nuove costruzioni. Documentazione:

a) quadro riassuntivo dei dati relativi al progetto ed al conto economico (utilizzare l'allegato 1);

b) titolo di disponibilità dell'area;

c) eventuale convenzione stipulata con il comune;

d) concessione edilizia;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzare l'allegato 2).

3.2. Ristrutturazioni. Documentazione:

a) quadro riassuntivo dei dati relativi al progetto ed al conto economico (allegato 1);

b) attestazione di titolarità dell'immobile;

c) concessione edilizia;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2).

3.3. Acquisto di alloggi:

a) quadro di sintesi dei dati tecnici, economici e finanziari (allegato 1-*bis*);

b) copia del rogito notarile ovvero del preliminare di compravendita registrato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2).

4.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso resta fermo quanto stabilito dal regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 24 gennaio 1983.

5. *Indirizzo per le comunicazioni*

Domande, documentazione ed ogni altra comunicazione o richiesta vanno indirizzate alla segreteria del Comitato italiano per gli alloggi sociali C.E.C.A. - Ministero dei lavori pubblici - C.E.R. - Via Nomentana n. 2 - 00161 Roma.

(904)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisac, sede di Milano e Como, stabilimenti in Como, Fino Mornasco, Cermenate, Luisago, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Testori, con sede e stabilimento in Novate Milanese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisac, sede di Milano e Como e stabilimenti in Como, Fino Mornasco, Cermenate, Luisago, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Marino, in Napoli, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Guerrini e Figli, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società F.lli Rocca fù Nicolò S.p.a., in Varazze (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp, sede e stabilimenti in S. Giulietta, Cigognola e Pavia, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroadriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Magis 81 S.r.l., in Ariccia (Roma), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IN.CA.P., sede in Caserta e stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.V. - Société Industrielle Valdotaine, in Arnad (Aosta), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costuten, sede in Torino e stabilimento in Avigliana (Torino), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Nastrificio lariano di E. Genini e C., in Valmadrera (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amisco, in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sar stampaggi, in Mandello Vitta (Novara), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grondona, in Genova-Pontedecimo, è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grondona, in Genova-Pontedecimo, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amisco, in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IN.CA.P., sede in Caserta e stabilimento di Sparanise (Caserta), è prolungata al 14 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp, sede e stabilimenti in S. Giulietta, Cigognola e Pavia, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italver Pittsburgh Paints, in Milano, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Fulvia di Napoli, è prolungata al 19 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Refrattari Capasso Carlo, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Lattografica di Napoli, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine meccaniche Lenzi S.p.a., in Trento, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cofisa S.p.a., in Massazza (Vercelli), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.V. - Société Industrielle Valdotaine, in Arnad (Aosta), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cofisa S.p.a., in Massazza (Vercelli), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine meccaniche Lenzi S.p.a., in Trento, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.V. - Société Industrielle Valdotaine, in Arnad (Aosta), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(704)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 10 febbraio 1984, la Banca popolare dell'Emilia - Soc. coop. a r.l., in Modena, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(905)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Officina fonderia Spanevello, in Zanè

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 530.759.000 dovuto dalla S.p.a. Officina fonderia Spanevello, in Zanè, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

Tale dilazione è comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, eventualmente anche fidejussoria, da parte della suindicata società, a tutela del credito erariale.

L'intendenza di finanza di Vicenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(886)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 22 luglio 1983, n. 8425, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 540 sito in comune di Latina riportato in catasto del comune stesso al foglio 170, particelle 123 parte e 722 parte, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(884)

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al commissario dell'Ente per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 l'indennità di carica lorda mensile per il commissario dell'Ente per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo, viene rideterminata con effetto dal 1° gennaio 1983 in L. 400.000 fermo restando quant'altro stabilito con il precedente decreto 3 agosto 1981, n. 13470, con il quale era stata stabilita l'indennità di carica stessa.

(726)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e ai vice presidenti dell'Unione nazionale incremento razze equine.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica per il presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine è stata fissata in L. 1.200.000 mensili lorde e per ciascuno dei due vice presidenti in L. 600.000 mensili lorde.

(826)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo investimento occupazione. Approvazione di progetti presentati dalle amministrazioni centrali e regioni ai sensi dell'art. 21 della legge n. 130/83. (Deliberazione 22 dicembre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1983, di 1.300 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Visto il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni ed integrazioni, con legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a 1.118 miliardi di lire;

Visto lo stesso art. 21 della legge n. 130 del 1983 che autorizza, al quinto comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 1.000 miliardi di lire, per la contrazione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera di questo Comitato in data 19 maggio 1983, con la quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui sopra tra amministrazioni centrali e regionali, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Visto il citato art. 21 che, al terzo e sesto comma, attribuisce al CIPE il compito di valutare i progetti presentati per il finanziamento di cui sopra in relazione al contributo di ciascuno alla realizzazione degli obiettivi del piano a medio termine e di stabilire, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui della BEI, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata a contrarre i mutui stessi;

Preso atto che l'intervento della BEI è condizionato alle decisioni degli organi deliberanti della Banca nonché al rispetto della normativa comunitaria ed in particolare delle direttive in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici;

Udita la relazione e preso atto delle proposte formulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica sulla base dell'istruttoria tecnica compiuta dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa suindicata i seguenti progetti di investimenti vengono ammessi al finanziamento sulle disponibilità di cui al citato art. 21, comma primo, nonché al ricorso ai mutui BEI di cui al quinto comma del medesimo articolo:

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (L./Mld.)	Tempi previsti di realizzazione (anni)
—	—	—
Ministero agricoltura:		
1. Piano generale irriguo (Umbria e Toscana)	32,80	2
Ministero beni culturali:		
2. Nuove sedi museo nazionale romano (ex palazzo Massimo) . . .	43,10	3
3. Pompei (1° stralcio) . . .	35,00	2
Ministero lavori pubblici:		
4. Nuova diga foranea «Punta Riso» (Brindisi)	99,70	4
5. Riassetto diga foranea «Porto Augusta»	14,50	3

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (L./Mld.)	Tempi previsti di realizzazione (anni)
6. Opere difesa coste Ostia e Torvaianica	24,00	2
7. Accasermamento carabinieri Tor di Quinto (Roma)	58,62	3
8. Ristrutturazione caserma Piave (Roma)	38,13	4
9. Sistemazione idraulica fiume Sangro (2° e 3°)	29,80	4
10. Sistemazione idraulica fiume Gela	22,08	3
11. Sistemazione idraulica fiume Dittaino	48,73	4
12. Policlinico Umberto I Roma, edificio per apparecchiature RMN	8,00	2
Ministero pubblica istruzione:		
13. Scuola internazionale studi avanzati, Trieste	12,50	3
14. Università di Ancona, completamento facoltà di ingegneria	51,80	4
15. Università di Catania, completamento nuovo centro S. Sofia, 1ª clinica chirurgica	15,00	2
Ministero sanità:		
16. Ristrutturazione istituto Rizzoli, Bologna	23,72	3
Ministero trasporti:		
17. Ferrovia Cumana	78,00	4
Regione Abruzzo:		
18. Centraline idroelettriche S. Lucia al Vomano	10,98	2
Regione Campania:		
19. Svincolo Vomero-Tangenziale	37,36	3
20. Opere irrigue in sinistra Regi Lagni	37,24	2
Regione Emilia-Romagna:		
21. Progetto Po, disinquinamento idrico	46,26	3
22. Acquedotto Romagna, condotta Isola Montecasale	50,13	3
Regione Friuli-Venezia Giulia:		
23. Piste forestali province di Udine e Pordenone	18,93	2
24. Metanizzazione comunità collinare e valli del Torre	20,33	3
Regione Liguria:		
25. Raccolta e depurazione acque reflue, Savona	47,17	3
Regione Lombardia:		
26. Progetto Po, disinquinamento fiume Lambro e affluenti	137,87	4
Regione Marche:		
27. Sistemazione idraulica ed energia fiume Potenza	53,78	2
Regione Molise:		
28. Integrazione approvvigionamento idrico Campitello Matese	3,36	2
29. Difesa suolo vari comuni	22,23	5
Regione Piemonte:		
30. Depurazione e canalizzazioni consortili Alba nord	20,00	3
31. Depurazione acque di scarico comuni Bassa Valsesia	16,00	2
32. Centro formazione professionale operai forestali Valle Sessera	14,08	3
33. Attuazione piano di interventi potenziamento acquedotti di Torino	9,27	2
Regione Puglia:		
34. Disinquinamento Golfo di Manfredonia	107,24	4
Regione Sardegna:		
35. Sistemazione idraulica forestale dieci bacini montani	27,25	5
36. Ristrutturazione distretti irrigui Monastir e San Sperate	13,00	3
37. Ammodernamento impianti irrigui diga su Posada (1° lotto)	28,50	3
38. Riordino acquedotti di Cagliari	39,00	4
Regione Toscana:		
39. Serbatoio Bilancino fiume Sieve	213,70	5
Regione Umbria:		
40. Disinquinamento zone suinicole Bettona-Marsciano	14,67	2
41. Centro fieristico di Bastia Umbra (1° sottoprogetto)	3,80	2
42. Impianto irrigazione Piana Trevi e Montefalco	11,02	3
43. Sistema trasporti alternativi Perugia-autoparcheggio	6,33	2
Regione Valle d'Aosta:		
44. Forestazione e difesa suolo	30,87	3
Regione Veneto:		
45. Irrigazione pianura Veneto centrale (1° lotto e stralci 2° lotto)	64,00	3
46. Disinquinamento bacino del Gorzone (1° lotto)	43,33	3
47. Disinquinamento Laguna Venezia (1° lotto)	57,06	2

Per il progetto n. 15 l'erogazione dei fondi sarà subordinata alla verifica dell'esistenza, fra l'Università di Catania e la regione Sicilia, della convenzione intesa, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a disciplinare l'apporto nel settore assistenziale della facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale ed i rapporti, per le esigenze della ricerca e dell'insegnamento, tra la facoltà stessa e le unità sanitarie locali.

Per il progetto n. 12 l'erogazione dei fondi sarà subordinata all'accettazione da parte del policlinico di protocolli di sperimentazione controllata ed all'attivazione di flussi informativi su esiti e attività diagnostiche svolte, da valutare in sede di Consiglio sanitario nazionale e di Istituto superiore di sanità.

Per i progetti approvati le amministrazioni interessate sono tenute a chiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla BEI per il tramite del Ministero del tesoro ed informandone il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il mutuo di cui al citato art. 21, comma quinto e sesto, per l'ammontare massimo che la Banca riterrà di assegnare ad ogni singolo progetto da essa considerato ammissibile. Tale ammontare non potrà comunque eccedere il finanziamento approvato dal CIPE fermo restando il vincolo globale di bilancio.

L'inadempienza in proposito costituisce motivo di revoca dell'approvazione del progetto.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali dovranno procedere, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, previa relativa aggiudicazione, alla consegna dei lavori con contestuale apertura dei cantieri. Di tale adempimento daranno immediata comunicazione al Ministero del bilanco e della programmazione economica.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, l'approvazione del progetto sarà revocata dal CIPE, che provvederà ad una diversa allocazione delle somme resesi così disponibili.

Sulla base di dette comunicazioni il Ministero del bilancio e della programmazione economica:

a) per le amministrazioni centrali provvederà ad attivare le procedure necessarie per il trasferimento in loro favore dei relativi fondi come previsto dal successivo punto 3;

b) per le amministrazioni regionali, constatata a mezzo di propri esperti e con l'impiego di idonee procedure l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, provvederà a dare avvio alle operazioni di erogazione dei fondi nella misura di cui al successivo punto 3, da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Per ciascuno dei progetti approvati, nelle more della definizione delle procedure istruttorie della BEI, l'autorizzazione di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento assegnato, è limitata ad una quota pari al 40% del finanziamento medesimo. Nei limiti di detta autorizzazione di spesa le amministrazioni attiveranno con le modalità previste nel punto 2, i lavori per opere che abbiano un'autonomia funzionale attenendosi, nell'attesa delle determinazioni della BEI, a procedure di aggiudicazione conformi alle normative comunitarie di cui alle premesse al fine di non pregiudicare le possibilità di finanziamento da parte della Banca.

Qualora l'ammontare dei finanziamenti via via approvati dalla BEI per i singoli progetti fosse superiore alla differenza tra il finanziamento ammesso e l'autorizzazione di spesa concessa, il Ministro del bilancio e della programmazione economica procederà, utilizzando i mezzi resi così disponibili all'integrazione dei limiti di spesa dei progetti residui.

Nei limiti dell'autorizzazione di spesa:

a) il trasferimento dei fondi di cui all'art. 21, primo comma, avverrà per le amministrazioni centrali in una unica soluzione con iscrizione dei fondi stessi sui rispettivi stati di previsione;

b) alle amministrazioni regionali verrà attribuito un acconto pari al 20% del finanziamento approvato, da parte della Cassa depositi e prestiti a valere sull'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato sul quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica avrà provveduto ad accreditare gli importi. I successivi pagamenti in favore delle amministrazioni, in quote non inferiori al 20% ciascuna dell'ammontare del finanziamento approvato — comunque sempre nei limiti dell'autorizzazione di spesa concessa — avverranno da parte della Cassa depositi e prestiti a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori e di altri documenti giustificativi della spesa, convalidati e trasmessi da parte delle regioni stesse.

4. Il Ministero del tesoro provvederà a stipulare con la BEI apposita convenzione ai sensi del citato art. 21, comma quinto, sesto e settimo.

Con la stessa convenzione saranno definite le procedure per il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui.

5. La BEI procederà a comunicare tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro le proprie deliberazioni sui singoli progetti con l'indicazione dell'ammontare dei mutui concessi.

6. Le singole amministrazioni centrali e regionali provvederanno, per i progetti approvati dalla BEI, a stipulare con la Banca i relativi contratti di mutuo, i quali si richiameranno, per quanto necessario, alla convenzione di cui al punto 4. Le amministrazioni centrali, per i progetti di loro competenza, e la Cassa depositi e prestiti, per i progetti regionali e su documentata richiesta, provvederanno a comunicare direttamente alla BEI e, per conoscenza, ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con le modalità stabilite nella convenzione di cui sopra e/o nei singoli contratti di mutuo, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di attivare le erogazioni sui finanziamenti concessi dalla BEI medesima.

Il finanziamento concesso alle singole amministrazioni sarà al lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.

7. Se l'ammontare del finanziamento BEI concesso a ciascun progetto risulterà superiore alla differenza tra il finanziamento globale ammesso e gli anticipi erogati nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente punto 3, il Ministero del tesoro procederà alle necessarie compensazioni contabili.

8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, qualora sulla base delle comunicazioni della BEI si manifestasse l'impossibilità di realizzare la copertura integrale dei finanziamenti ammessi, provvederà a sottoporre la conseguente questione al CIPE per le decisioni che dovranno essere adottate.

9. Per la realizzazione delle opere le amministrazioni regionali dovranno avvalersi del sistema dell'esecuzione mediante appalto o mediante concessione.

Il testo del bando di gara dovrà essere inviato da parte di ciascuna amministrazione centrale e regionale al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

10. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica è incaricato di verificare periodicamente, a mezzo di propri esperti, l'effettiva realizzazione dei progetti finanziati e di riferire al CIPE, anche per gli eventuali adempimenti di competenza.

11. Con riferimento alle proposte al riguardo formulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica di cui alle premesse, sono stabilite le seguenti riserve provvisorie di fondi a valere sull'intera disponibilità di cui al citato art. 21:

a) lire 120 miliardi per i progetti da realizzarsi nella regione Calabria;

b) lire 60 miliardi per il progetto relativo all'interramento delle ferrovie CTP e SFSM a Napoli, presentato dalla regione Campania;

c) lire 53,2 miliardi per i progetti presentati dalla regione Basilicata.

Su tali progetti, e comunque sul definitivo impiego dei fondi riservati, il CIPE, attesa la necessità di approfondire l'esame dei medesimi, delibererà in una successiva riunione, previa relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Presidente delegato: LONGO

(842)

Avviso di rettifica alla deliberazione 8 giugno 1983: «Direttive di attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici». (Deliberazione pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 178 del 30 giugno 1983).

Nella tabella 3, colonna 9, rigo 18, della deliberazione citata in epigrafe, invece di: «*2691*,00», leggasi: «*2961*,00».

(883)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa giornalisti triestini - Soc. coop. a r.l., in Trieste

Con deliberazione 24 gennaio 1984, n. 173, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa giornalisti triestini - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 17 marzo 1977 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Lorenzutti residente a Sistiana, via Stazione n. 11/*e*.

(707)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 gennaio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di anestesiologia e rianimazione, piazza Miraglia, 2, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 marzo 1984, ore 11,30;
seconda prova: 14 marzo 1984, ore 8,30.

(908)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 133, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, istituto di strade, ferrovie ed aeroporti, via Re David, 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 aprile 1984, ore 10;
seconda prova: 19 aprile 1984, ore 10.

(909)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato **n. 1 del** 15 gennaio 1984, parte prima e seconda, è stata pubblicata la deliberazione del direttore del servizio personale delle ferrovie dello Stato n. 689/P.2.1.2. in data 30 dicembre 1983 che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati, terza categoria, del personale ferroviario, indetto con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato n. 238 del 2 ottobre 1982.

(850)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 39, in Cesena.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, in Cesena, a:

due posti di direttore amministrativo gestione del personale;

due posti di vice direttore amministrativo affari generali;

due posti di vice direttore amministrativo bilancio e programmazione finanziaria;

tredici posti di collaboratore coordinatore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo di area economico-finanziaria;

quattro posti di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

cinque posti di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria;

dieci posti di assistente amministrativo di area amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale n. 39, in Cesena (Forlì).

(854)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari presso l'unità sanitaria locale n. 39, in Cesena.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai seguenti pubblici concorsi presso l'unità sanitaria locale n. 39, in Cesena:

tre posti di operatore tecnico di lavanderia e guardaroba;

un posto di operatore tecnico di cucina;

un posto di operaio specializzato addetto al magazzino economato;

un posto di operaio specializzato dispensiere;

due posti di operaio specializzato di stamperia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito modulo da richiedere al servizio personale della unità sanitaria locale n. 39 di Cesena (Forlì), via Ghirotti, 286, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale n. 39, in Cesena (Forlì).

(855)

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica al concorso a quattro posti di archivista dattilografo presso l'unità sanitaria locale n. 49. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 30 del 31 gennaio 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, dove è scritto: «..., *per titoli ed esami,...*», leggasi: «*...,per esami,...*».

(788)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227